

TABELLA B

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Qualifica	Anno 1974	Anno 1975
<b>a) Carriera direttiva:</b>		
Dirigenti di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	44	44
Ispettore capo aggiunto . . . . .	60	65
Ispettore superiore . . . . .	180	194
Ispettore . . . . .		
	<u>240</u>	<u>259</u>
<b>b) Carriera di concetto:</b>		
Geometra e perito capo . . . . .	23	25
Geometra e perito principale . . . . .	104	113
Geometra e perito . . . . .	103	112
	<u>230</u>	<u>250</u>
<b>c) Carriera dei capi squadra e capi reparto:</b>		
Capo reparto . . . . .	1.010	1.080
Vice capo reparto . . . . .	2.692	2.880
Capo squadra . . . . .	3.028	3.240
	<u>6.730</u>	<u>7.200</u>
<b>d) Carriera dei vigili . . . . .</b>	<u>8.225</u>	<u>8.800</u>

Il Ministro per l'interno  
TAVIANI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851.

**Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.